

AMBIENTE SERVIZI S.P.A.
VIA CLAUZETTO 15
33078 SAN VITO AL
TAGLIAMENTO (PN)

Direzione Regionale del Friuli
Venezia Giulia
Via Giulia n. 75
Trieste

OGGETTO: Interpello n. 954-1539/2017
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212
AMBIENTE SERVIZI S.P.A.
Codice Fiscale 01434200935 Partita IVA 01434200935
Istanza presentata il 22/09/2017
Documentazione integrativa presentata il 27/02/2018

Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente

QUESITO

Ambiente Servizi S.p.A., (di seguito, in breve, la "Società", o anche "il gestore"), è una società per azioni a capitale interamente pubblico che svolge il servizio di gestione di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, nella forma c.d. *"in house"*, per una pluralità di Comuni.

In forza dei contratti di servizio stipulati con ciascun Comune, la Società effettua tra l'altro il servizio della raccolta differenziata dei rifiuti.

In particolare, ai sensi dell'articolo 13 del suddetto contratto di servizio titolato "*Commercializzazione di materiali*" è previsto che i materiali provenienti dalla raccolta differenziata e di cui è possibile la commercializzazione restano di proprietà e disponibilità di Ambiente Servizi S.p.A.. Il Comune autorizza e dà mandato ad Ambiente Servizi S.p.A. di stipulare le convenzioni con i consorzi previsti dall'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , incassando i relativi contributi.

Inoltre, nell'istanza viene evidenziato che il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti trova regolamentazione nei seguenti atti di natura pattizia: i) l'accordo quadro nazionale Anci - Conai, sottoscritto ai sensi dell'articolo 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ; ii) gli allegati tecnici al suddetto accordo nazionale relativi alle convenzioni con i singoli consorzi di filiera; iii) le convenzioni locali sottoscritte dai Comuni o dai gestori con i singoli consorzi di filiera, conformemente agli accordi nazionali; iv) gli allegati tecnici alle suddette convenzioni.

In merito alle modalità operative del servizio in questione, la Società precisa che le stesse possono essere suddivise nel modo seguente:

i) il Comune conferisce al gestore una delega a sottoscrivere il contratto di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata con i vari consorzi di filiera, in conformità al suddetto accordo quadro nazionale Anci - Conai. In tale atto di delega, si stabilisce che "*con la sottoscrizione delle Convenzioni Voi assumerete tutti gli obblighi e i diritti in essa previsti in capo al Convenzionato*"; ii) il gestore delegato sottoscrive il contratto con il consorzio di filiera e, pertanto, conferisce i rifiuti raccolti al consorzio medesimo che ne diventa proprietario per espressa previsione contrattuale. Con riferimento a tale prestazione di servizio, il gestore riceve dal consorzio un corrispettivo ed emette la relativa fattura; iii) all'atto della maturazione del corrispettivo mensile del servizio di gestione dei rifiuti, il gestore fattura al Comune di riferimento l'importo convenuto. Al riguardo, l'istante precisa che tale importo è determinato al netto del corrispettivo che lo stesso gestore riceve dal consorzio di filiera.

Tutto ciò premesso, l'istante chiede di conoscere il corretto trattamento ai fini IVA delle operazioni che intercorrono tra il Comune e il gestore con riguardo ai contributi pagati dai consorzi di filiera allo stesso gestore, il cui importo viene sottratto dal compenso che il Comune corrisponde al gestore in ottemperanza al contratto di servizio. In particolare, si chiede se il rapporto esistente tra il Comune e il gestore, relativamente alla gestione della raccolta differenziata, debba essere qualificato come mandato senza rappresentanza, con la conseguente applicazione dell'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui: *"Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario"*.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La Società ritiene che il rapporto giuridico instaurato con i Comuni, relativamente alla gestione della raccolta differenziata, non possa qualificarsi come mandato senza rappresentanza; infatti, a parere dell'istante, il contributo/corrispettivo che il gestore riscuote dai consorzi di filiera, in ragione del conferimento dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, è di propria spettanza.

Pertanto, la Società ritiene corretto che il contributo incassato dal consorzio di filiera venga trattenuto dalla Società medesima e dedotto dall'importo ad essa spettante per il servizio di gestione di raccolta dei rifiuti, con la conseguente emissione di una fattura a favore del Comune il cui importo sia al netto dell'ammontare del contributo/corrispettivo che lo stesso gestore riscuote dai consorzi di filiera.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Per le ragioni che si andranno ad esporre, si ritiene che il rapporto giuridico instaurato tra il Comune e il gestore, relativamente al corrispettivo che il gestore

incassa dai consorzi di filiera, non possa configurarsi come un mandato senza rappresentanza e, in quanto tale, disciplinato dall'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

A tal fine, occorre verificare se il gestore pone in essere le relative operazioni "*per conto*" del Comune, assumendo direttamente diritti ed obblighi connessi con tali attività previste nel contratto stesso, che saranno a loro volta trasmessi, con atto giuridico distinto, nella sfera giuridica del mandante.

La scrivente ritiene che tale indagine non possa prescindere dalla modalità con cui il Comune affida il servizio di gestione della raccolta dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani alla stessa Società Ambiente Servizi S.p.A.: nella fattispecie in esame tale affidamento avviene tramite la forma diretta c.d. "*in house*".

Conferma esplicita di tale configurazione si rinviene dal contenuto del Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Azzano Decimo, nella seduta del 18 dicembre 2013, da cui emerge che la Società è definita quale "*società in house providing* che ha l'incarico di svolgere il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio comunale e in quello degli altri Comuni soci", e che gli enti locali hanno organizzato e potenziato un sistema di raccolta differenziata "a mezzo di Ambiente Servizi S.p.A."

Il tratto distintivo di tale modalità di affidamento di un servizio pubblico è costituito dalle peculiari caratteristiche del rapporto che si viene a creare fra l'ente affidante e il soggetto affidatario, nell'ambito del quale - in assenza di un'espressa volontà manifestata dalle parti di porre in essere anche un mandato senza rappresentanza del gestore *in house* in relazione a specifici profili gestori - non può implicitamente configurarsi la sussistenza del mandato.

In particolare, con riguardo al modello di affidamento di servizi pubblici locali, la scrivente rinvia a quanto statuito nel punto 8 della decisione n. 1/2008 del Consiglio di Stato, emessa in adunanza plenaria, il 10 dicembre 2007, in cui ai nostri fini assumono rilevanza i passi in cui si afferma che "*l'espressione in house richiama,*

appunto, una gestione in qualche modo riconducibile allo stesso ente affidante o a sue articolazioni. Si è in presenza di un modello di organizzazione meramente interno, qualificabile in termini di delegazione interorganica [connotato dai seguenti elementi essenziali]:

1) il così detto "controllo analogo a quello svolto sui propri servizi", necessariamente esercitato dall'ente pubblico nei confronti dell'impresa affidataria;

2) il rapporto di stretta strumentalità fra le attività dell'impresa "in house" e le esigenze pubbliche che l'ente controllante è chiamato a soddisfare(...).

In ragione del "controllo analogo" e della "destinazione prevalente dell'attività", l'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa.

La sussistenza del controllo analogo viene esclusa in presenza di una compagine societaria composta anche da capitale privato, essendo necessaria la partecipazione pubblica totalitaria (...). Ne consegue che l'in house esclude la terzietà, poiché l'affidamento avviene a favore di un soggetto il quale, pur dotato di autonoma personalità giuridica, si trova in condizioni di soggezione nei confronti dell'ente affidante che è in grado di determinarne le scelte, e l'impresa è anche sotto l'influenza dominante dell'ente (...).

Ciò posto, nel caso in esame, i Comuni, nell'attribuire in modo diretto mediante l'affidamento "in house" ad Ambiente Servizi S.p.A. i compiti di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, non hanno altresì manifestato espressamente alcuna ulteriore volontà di conferire un mandato senza rappresentanza alla stessa relativamente alla riscossione del contributo/corrispettivo che il gestore riscuote dai consorzi di filiera, ritenendola evidentemente assorbita dal rapporto di affidamento *in house*. Ne consegue che non pare possibile ravvisare tra i due soggetti un ulteriore e parallelo rapporto contrattuale intersoggettivo di mandato senza rappresentanza, disciplinato dall'articolo 1705 del codice civile.

Alla luce delle considerazioni suesposte, con riguardo al contributo/corrispettivo

incassato dai consorzi di filiera, si ritiene che la relativa fatturazione ai fini dell'IVA si esaurisca con l'emissione da parte di Ambiente Servizi S.p.A. di una fattura il cui importo sia pari al compenso stabilito dai Comuni per la gestione della raccolta dei rifiuti, al netto dell'ammontare di quanto lo stesso gestore riscuote dai consorzi di filiera.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, viene resa dalla scrivente sulla base di quanto previsto al paragrafo 2.8 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 4 gennaio 2016, come modificato dal Provvedimento del 1° marzo 2018.

IL DIRETTORE CENTRALE

Michele Andriola

(firmato digitalmente)